

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' DI VIGASIO

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIGASIO VR VIA RIZZOTTI 20/22

Numero REA: VR - 184760

Codice fiscale: 01576970238

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2024 - Statuto completo	2
--	---



EMANUELE DE MICHELI
NOTAIO

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 Tabella Allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Allegato B) al n.52125 rep. e n.38854 racc.

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - (Costituzione e denominazione)

1.1 È costituita in conformità coi principi e la disciplina della mutualità la Società cooperativa denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETÀ DI VIGASIO".

1.2 La società ha sede nel Comune di Vigasio (VR).

1.3 Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire o di sopprimere succursali, filiali, unità operative, che non abbiano carattere di sede secondaria e trasferire la sede nell'ambito del Comune indicato al comma 1.2.

Art. 2 - (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata oppure sciolta prima del termine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria conforme alle norme di legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi cristiano sociali e della mutualità senza fini di speculazione privata e, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia:

A) attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e dell'art. 2, lett. a) della legge regionale 23/2006;

B) mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e deboli, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge regionale 23/2006.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

4.1 Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi i seguenti servizi alla persona (come definiti dalla LR 23/2006 e delibere applicative).

In particolare potrà svolgere le seguenti attività:

1) SERVIZI COOPERATIVE TIPO A

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo

precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, per il perseguimento degli scopi sociali, potrà intraprendere qualunque iniziativa di natura finanziaria, commerciale, mobiliare, immobiliare e produttiva che comunque si rendesse necessaria o vantaggiosa all'attività sociale; in particolare potrà:

- a) assumere convenzioni, attive e passive nel proprio ambito di attività, con persone fisiche, Enti pubblici o privati, Associazioni, Istituti e Fondazioni Assistenziali;
- b) stipulare convenzioni con Comuni, Province, Regioni, Stato, Istituti ed Unità Sanitarie, per l'assistenza l'istruzione, la rieducazione psico-motoria ed il recupero di persone con disabilità residenti nei territori di competenza;
- c) organizzare, gestire, coordinare idonei corsi didattici e professionali di avviamento ad attività produttive compatibili con la condizione di disabilità;
- d) organizzare, gestire, coordinare attività di laboratorio finalizzato alla produzione di manufatti, alla fornitura di servizi, all'esecuzione di manutenzione di produzione agricole e di quanto altro venga ritenuto idoneo al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) partecipare a gare e/o licitazioni pubbliche e private;
- f) gestire asili nido, scuole materne, baby sitter;
- g) attività di animazione socio culturale e del tempo libero;
- h) attività di inserimento sociale di bambini con disabilità;
- i) Attività di sostegno e recupero scolastico;
- j) Attività di scuola estiva;
- l) Assistenza anziani domiciliare e non;
- m) Servizi di qualsiasi tipo inerenti all'anziano;
- n) Servizi ai minori, socio-assistenziali, educativi, sia diurni che residenziali;
- o) Servizi nell'ambito del recupero, e dell'inserimento sociale di soggetti ex tossicodipendenti o ex detenuti;
- p) attività di ristorazione e agriturismo.
- q) servizi al supporto di attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati, con espressa esclusione di ogni attività professionale.
- r) gestione di servizi sanitari e di Assistenza Primaria Territoriale sia a livello ambulatoriale, territoriale che a domicilio e in strutture sanitarie quali ospedali di comunità e hospice e reparti di lungo degenza e di assistenza post operatoria, con espressa esclusione di ogni attività professionale.

In collegamento funzionale con le attività di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico la Cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le seguenti attività finalizzate all'inserimento lavorativo:

2) SERVIZI COOPERATIVE TIPO B

La cooperativa nella finalità di realizzare l'integrazione lavorativa di persone svantaggiate, così considerate all'art. 4 - comma 1 - della Legge 8 novembre 1991 n. 381/91, oltre che da soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, in condizioni di trattamento riabilitativo, fino al perdurare delle predette condizioni di svantaggio può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto o per conto di terzi:

- attività di formazione e consulenza nel proprio ambito di attività;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole disponibile all'attenzione ed alla accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- attività di promozione e rivendicazione dell'impiego dell'istituzione delle persone svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

La Cooperativa può svolgere altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo.

Potrà pertanto per deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

- svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

- svolgere nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;

- promuovere nei confronti dei soci tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità esistenti.

4.2 La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di depositi fra i soci ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nei modi stabiliti dai provvedimenti del CICR adottati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. Nr. 385 del 1 settembre 1993. Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

4.3 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.4 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

4.5 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - (Soci cooperatori)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 I soci cooperatori:

concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - (Categoria speciale di soci operatori)

6.1 L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, anche in misura inferiore ai soci operatori, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis c.c..

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, alla prima scadenza contrattuale, apposita domanda al Consiglio di Amministrazione che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto entro un mese dalla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, il codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 Il Consiglio di amministrazione potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la

deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le azioni dei soci cooperatori non sono rappresentate da titoli azionari; la società non deve quindi emettere i relativi titoli in espressa deroga all'art. 2346, I comma c.c.. Gli amministratori rilasciano a ciascun socio cooperatore apposito certificato, attestante il numero complessivo delle azioni dallo stesso sottoscritte.

8.2 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 9 - (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

9.1 Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Art. 10 - (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'assemblea e/o dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Art. 11 - (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali secondo quanto previsto dall'art. 2545 bis c.c..

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento ovvero liquidazione giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

13.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.4 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto dalla data stabilita dalle norme di legge applicabili al contratto di lavoro di riferimento.

13.5 Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 Salvo nei casi previsti dallo Statuto o nelle ipotesi di cessazione del rapporto

di lavoro per dimissioni, giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo e/o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, assunzione presso diverso datore di lavoro, mancato superamento del periodo di prova, ovvero nel caso in cui comunque sussista l'impossibilità oggettiva di ricostituire il rapporto di lavoro, l'esclusione del singolo socio non può essere deliberata prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro oppure, in caso di procedura di licenziamento collettivo, prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto.

Art. 15 - (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c..

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 16 - (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni effettivamente versate ed eventualmente rivalutate nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

Art. 17 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine

suddetto sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di amministrazione alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 18 - (Soci sovventori)

18.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19 - (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

19.1 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di EURO 500 (cinquecento euro).

Art. 20 - (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

20.1 Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

20.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

20.3 Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 21 - (Deliberazione di emissione)

21.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

21.2 A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto indipendentemente all'ammontare dei conferimenti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

21.3 Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 22 - (Recesso dei soci sovventori)

22.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

22.2 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - (Elementi costitutivi)

23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei "soci cooperatori" che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni ordinarie nominative ciascuna non inferiore ad euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge;

b) dal capitale sociale dei "soci sovventori" rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), destinata allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale del presente statuto;

c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

23.3 Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - (Bilancio di esercizio)

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla

gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

24.8 Ristorni di bilancio

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO VI

ASSEMBLEE - COMPETENZE E MODALITÀ

Art. 25 - (Assemblee)

25.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

25.2 In ogni caso sono riservate alla assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) le modifiche statutarie;
- f) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori.

Art. 26 - (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

26.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

26.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

26.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

26.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

27.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

27.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 28 - (Votazioni)

28.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, o con altro criterio idoneo comunque ad identificare il votante.

Art. 29 - (Voto)

29.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

29.2 Ciascun socio persona fisica, persona giuridica o socio sovventore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

29.3 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà

presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

29.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c.. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 - (Presidenza dell'Assemblea)

30.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo nelle assemblee straordinarie, quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII AMMINISTRAZIONE

Art. 31 - (Amministrazione)

31.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

31.2 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione dall'assemblea dei soci.

31.3 La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori. 31.4 I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi sociali.

31.5 Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 32 - (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

32.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati dalla legge, alla decisione dei soci.

32.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso siano nominati, le persone o gli organi delegati devono riferire delle proprie scelte agli amministratori nella prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 - (Metodo decisionale collegiale)

33.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi, qualora nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

33.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 34 - (Integrazione del Consiglio)

34.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Art. 35 - (Compensi agli Amministratori)

35.1 I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni ed il loro mandato è normalmente gratuito. L'assemblea dei soci, in deroga a quanto sopra, potrà comunque deliberare dei compensi agli amministratori ai quali spetterà in ogni caso il rimborso spese documentate sostenute in nome e per conto della cooperativa, nell'esercizio delle loro mansioni, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza.

35.2 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Art. 36 - (Rappresentanza)

36.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

36.2 Il presidente può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e riservati dalla legge alla sua competenza.

36.3 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

36.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

36.5 Il Presidente, o altro Consigliere legittimato, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 37 - (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 38 - (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

39 - La cooperativa si scioglie:

39.1 a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la perdita del capitale sociale;

e) per deliberazione dell'assemblea.

39.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

39.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dal Consiglio di Amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Art. 40 - (Devoluzione patrimonio finale)

40.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24.6 lett. c;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art 41 - (Regolamenti)

41.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze per le Assemblee straordinarie.

41.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

42.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- 42.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 – clausola compromissoria

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 44 - (Rinvio)

44.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 primo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Mirko Tavella
F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)